COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

77.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 889

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori DE MARZI ed altri: Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4473);

BIGNARDI ed altri: Riduzione delle aliquote IVA sui prodotti petroliferi per uso agricolo (4372) 890

PRESIDENTE 890

CESARONI 890

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 890

PERDONÀ 890

SPINELLI, *Relatore* 890

Senatori BOLDRINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8, della tariffa, allegato *A*, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4495) 891

PRESIDENTE 891, 894

PAG.

COCCO MARIA, *Relatore* 891, 894

FRACCHIA 891, 892

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA 893

MACCHIAVELLI 892

OLIVI 893

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 892, 894

Votazione segreta:

PRESIDENTE 894

La seduta comincia alle 16,40.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati La Marca, Pellicani Giovanni e Scotti sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Fracchia, Lodi Faustini Fustini Adriana, e Olivi.

Discussione delle proposte di legge senatore De Marzi ed altri: Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4473); Bignardi ed altri: Riduzione delle aliquote IVA sui prodotti petroliferi per uso agricolo e sui macchinari agricoli (4372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori De Marzi, Colleselli, Buccini, Artioli, Dal Falco, Del Pace, Balbo, Rossi Dante, Tiriolo, Tedeschi Franco, Pistolese, Cacchioli, Mari, Gadaleta, Zavattini, Martina, Cassarino: « Proroga al 31 dicebmre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 aprile 1976; e dei deputati Bignardi, Malagodi, Alesi, Ferioli, Gerolimetto: « Riduzione delle aliquote IVA sui prodotti petroliferi per uso agricolo e sui macchinari agricoli ».

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgere la relazione.

SPINELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi la mia relazione sarà molto breve perché il provvedimento all'ordine del giorno è di una semplicità e di una chiarezza assoluta. Esso riguarda l'applicazione dell'IVA sui prodotti petroliferi usati in agricoltura. Come è noto, tale aliquota fu fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel 12 per cento. In questo modo si è creata una sperequazione tra l'aliquota che si è applicata e quella che si applica in altri settori tecnici e di produzione, per esempio dei fertilizzanti, che subiscono l'aliquota del 6 per cento.

L'aliquota del 12 per cento, a causa della crisi petrolifera portava ad una lievitazione dei prezzi che è stata molto bene messa in evidenza al Senato. Per questi motivi essa venne ridotta al 6 per cento in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 578 del 1973 fino al 31 dicembre 1974. Si ebbe poi una successiva proroga fino al 31 dicembre 1975. Ci sono state pressioni da ogni parte politica, ordini del giorno votati in Parlamento, in particolar modo al Senato, per la proroga di questa agevolazione.

Il provvedimento che stiamo discutendo accoglie tutte queste pressioni e dà una giusta soluzione al problema prorogando ancora fino al 31 dicembre 1976 tale riduzione dell'aliquota per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Invitando la Commissione a dare il proprio voto favorevole, propongo come testo base per la discussione il testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. A nome del gruppo comunista annuncio il voto favorevole al provvedimento in discussione.

Voglio, però, sottolineare (e prendo la parola proprio per questa dichiarazione) che con questo provvedimento in favore dell'agricoltura noi certamente non risolviamo i suoi problemi. È necessario, pertanto, giungere al più presto ad una regolamentazione organica del regime fiscale per l'agricoltura, non solo riguardo ai prodotti agricoli di cui si fa uso ma anche riguardo alle attrezzature agricole, perché il provvedimento che stiamo per approvare ha un carattere assai limitato.

PERDONÀ. Il gruppo della democrazia cristiana si associa nell'approvare questo provvedimento in considerazione delle necessità del mondo agricolo e della limitatezza del provvedimento che prevede una proroga al 31 dicembre 1976.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringraziando l'onorevole Spinelli per la relazione da lui svolta, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il relatore propone si assume quale testo base la proposta numero 4473.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta n. 4473. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta e ove approvata comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 4372.

Discussione della proposta di legge senatori Boldrini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato *A*, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Boldrini, Tedesco Tatò Giglia, Borsari e Perna: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 aprile 1976.

L'onorevole Cocco Maria ha facoltà di svolgere la relazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel riferire brevemente sulla proposta di legge in discussione, per prima cosa mi corre l'obbligo di informare la Commissione che oltre ai pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, ci è pervenuto un parere della IV Commissione giustizia sul quale sarà il caso di soffermare la nostra attenzione.

Il provvedimento che ci è pervenuto dal Senato si propone di arrivare a registrare a tassa fissa, e non proporzionale, le sentenze di divorzio e di separazione personale; indubbiamente esso, nell'ambito della legislazione vigente, ha una sua rilevanza sociale per cui siamo impegnati a trovare rapidamente una soluzione, senonché il parere pervenuto dalla IV Commissione pur essendo favorevole in linea di massima, ci sottopone un'osservazione che a me sembra quanto meno fonte di dubbio e richiama ad una maggiore valutazione del problema quando osserva che il testo della proposta appare recare un'integrazione, anziché una interpretazione autentica, della lettera *e*) dell'articolo 8 della tariffa allegato *A*, parte prima, del decreto presidenziale n. 634.

Pregherei questa Commissione di voler approfondire il parere ricevuto e di esprimersi in merito. Infatti la IV Commissione giustizia ha praticamente ritenuto che l'attuale formulazione del testo non raggiunga le finalità di interpretazione autentica che il Senato si era proposto. Stando così le cose, dal parere della Commissione giustizia sembrerebbe che la natura integrativa, anziché di interpretazione autentica, della presente proposta sia tale da complicare anziché semplificare gli obblighi di registrazione di una sentenza di divorzio o di separazione personale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRACCHIA. La VI Commissione finanze e tesoro, che è la Commissione di merito, vede per ultima un provvedimento che è già stato fatto oggetto di ripetuta attenzione da parte di altri organi parlamentari. Io ritenevo, lo dico in perfetta coscienza, che non si sarebbe presentata alcuna difficoltà all'approvazione del testo pervenuto dal Senato: al contrario mi viene sottoposto ora il parere della IV Commissione giustizia che suscita delle perplessità.

Cerchiamo di chiarire la portata di questo parere che può nascere da una valutazione negativa del provvedimento, ma anche dal desiderio di eliminare alcuni elementi di disturbo della *ratio* che vuole sottrarre alla tassazione percentuale un determinato rapporto giuridico. Forse la IV Commissione ponendosi scrupoli ecces-

sivi ha sbagliato, ma lo ha fatto sicuramente con l'intento di giovare a questo provvedimento, non certo di vanificarlo.

La Commissione giustizia avrebbe dovuto pensare che un'interpretazione di questo tipo non può essere data al testo pervenuto dal Senato dal momento che nessun rapporto giuridico può essere fatto oggetto di un duplice tipo di tassazione. La VI Commissione, certamente sensibile al problema che stiamo affrontando, sa bene che un rapporto giuridico può essere sottoposto ad un solo tipo di tassazione, o fissa o percentuale. A mio giudizio, dunque, il termine « integrazione » dovrebbe essere estratto dal parere e noi dovremmo attenerci al testo pervenuto dal Senato, tanto più che, a differenza di quelli della I e della V Commissione, il parere della IV Commissione non è vincolante.

Entrando brevissimamente nel merito della questione vorrei ricordare che quando si tratta di rapporti giuridici aventi ad oggetto l'obbligo di mantenimento, e non voglio riferirmi alle obbligazioni di cui all'articolo 433 del codice civile, non siamo in presenza di rapporti aventi contenuto patrimoniale e quindi la materia ricade nella lettera *e*) dell'articolo 8 della tariffa allegato *A*, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972.

Pertanto ogni questione deve essere esclusa dalla nostra discussione ed io raccomando l'approvazione del testo pervenutoci dal Senato non solo per motivi di stretta opportunità politica e parlamentare – viste le attuali vicende che probabilmente ci porteranno ad una fine anticipata della legislatura – ma perché questo provvedimento merita comunque di essere approvato sollecitamente.

Quali sono le conseguenze sul piano dei tributi pagati al fisco? Ritengo che le conseguenze per il fisco siano di scarso momento anche se esso sarà assoggettato a noiose procedure di rimborso. Sarebbe stato perciò opportuno prevedere una specifica norma per rimborsi con procedure accelerate.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una tale norma è stata respinta dalla Commissione giustizia del Senato con qualche accenno polemico nei confronti del Ministero delle finanze che la proponeva.

FRACCHIA. La ringrazio per la precisazione, onorevole sottosegretario, ma avrei preferito che si fosse trovato il modo di sveltire queste pratiche. Gli aventi diritto provvederanno nei termini stabiliti alla richiesta di rimborso e dovranno attendere a lungo pur trattandosi di somme soggette nel tempo ad erosione nei loro valori.

Pur con queste critiche, sono dell'opinione che si debba approvare la proposta di legge nel testo già approvato dal Senato.

MACCHIAVELLI. Mi ricollego a quanto ha detto ieri il rappresentante del Governo in merito alla opportunità che un provvedimento come questo che stiamo discutendo e come quello che è stato testé approvato, se non ancora votato a scrutinio segreto, siano licenziati il più presto possibile. Credo che la IV Commissione giustizia sia forse incorsa in un parere troppo affrettato, tanto è vero che nella formulazione dello stesso si fa uso del verbo « appare » che certamente non significa una convinzione certa che il provvedimento anziché costituire una interpretazione autentica sia solo una integrazione.

Il discorso, pur con tutto il rispetto per i colleghi della Commissione giustizia, il cui parere, per fortuna, non è vincolante, va, secondo me, riportato nei giusti binari. C'è una interpretazione autentica o ci si trova di fronte, come potrebbe apparire secondo la Commissione giustizia, ad una integrazione? Mi pare impossibile non concordare con le affermazioni dell'onorevole Fracchia circa il valore e la collocazione giuridica e fiscale di questi beni, poiché si tratta di diritti personali e non si tratta di accertamenti riguardanti diritti a contenuto patrimoniale in quanto rientrano nella sfera dei rapporti fra i coniugi.

Ritengo che la Commissione debba approvare questo provvedimento anche nell'interesse dell'amministrazione finanziaria. Infatti, se esso non dovesse essere approvato e se avverrà lo scioglimento anticipato delle Camere, il nuovo Parlamento certamente se lo troverà di fronte nuovamente con il risultato di vedere notevolmente aumentati i carichi fiscali già oggi piuttosto gravosi.

Per i motivi di carattere giuridico, che sono stati ampiamente vagliati nell'altro ramo del Parlamento, e per una questione di carattere meramente pratico, mi auguro

che anche i colleghi degli altri gruppi diano il loro assenso al provvedimento.

OLIVI. Mi rifaccio a quanto abbiamo avuto modo di dire in seno alla Commissione affari costituzionali in cui abbiamo sottolineato i vari aspetti ed il complesso della problematica che questa norma può suscitare. Abbiamo anche valutato l'ipotesi che essa non fosse una interpretazione autentica ma una integrazione.

Secondo me ci troviamo di fronte ad una materia tipica che è a cavallo fra il diritto fiscale e quello civile nel senso che quest'ultimo condiziona la figura giuridica di questa ipotesi.

Ci troviamo nella ipotesi della corresponsione pratica di assegni per alimenti che, in conseguenza della sentenza emessa in relazione agli articoli 433 e seguenti del codice civile, non si può configurare come una obbligazione patrimoniale; ciò è insito nell'istituto giuridico proprio della corresponsione degli alimenti. Del resto, se noi, come osservava giustamente l'onorevole Fracchia, facessimo la semplice ipotesi del dipendente o anche del non dipendente condannato a pagare una parte del suo stipendio alla moglie separata o divorziata, compiremmo un atto di vera iniquità a considerare patrimonio tale corresponsione.

Io credo che non ci sia la possibilità di una interpretazione quale è stata data dalla circolare ministeriale che, per altro, si è resa necessaria per le interpretazioni che i singoli uffici del registro avevano dato, diversità sia in senso territoriale sia in senso temporale. Tutto ciò sta a dimostrare che quanto meno la questione avrebbe potuto essere meglio interpretata attraverso una circolare ministeriale.

È per questo che ponendo questo provvedimento in relazione con l'interpretazione data dal Ministero e in contrasto con essa, non possiamo che considerarlo interpretativo e mai e poi mai integrativo, cosa che sarebbe paradossale nelle sue conseguenze pratiche.

LODI FAUSTINA FUSTINI ADRIANA. Già il collega Fracchia ha espresso il parere del gruppo comunista in merito a questa proposta di iniziativa dei colleghi comunisti del Senato; io vorrei solo sottolineare un aspetto della motivazioni che ci inducono ad un voto favorevole.

Con questa legge si viene di fatto a difendere il coniuge più debole: infatti chi ha interesse alla registrazione della sentenza di divorzio o di separazione, con le conseguenze economiche che tale registrazione comporta, è proprio il coniuge cui è dovuto l'assegno di mantenimento. Nel corso di questi ultimi mesi è invece successo – credo sia ben noto alla Commissione – che, pur di sottrarsi alla tassazione proporzionale considerata ingiusta, molti hanno proceduto a separazioni di fatto senza alcuna garanzia giuridica oppure hanno realizzato convenzioni extragiudiziali per la parte relativa agli alimenti con grave rischio per la parte più debole di dover andare incontro ad un'altra serie di ricorsi per poter godere effettivamente del proprio diritto.

Desidero inoltre ricordare che con l'interpretazione data da un ufficio del registro e poi estesa in tutto il paese da una circolare ministeriale, di fatto si è contraddetto a quello che era l'orientamento espresso dal Parlamento attraverso il diritto di famiglia, la legge sul divorzio, eccetera. Stabilire una aliquota pari all'1,50 per cento per esempio sugli alimenti, veniva ad acquisire un carattere punitivo e, come se ciò non bastasse, il coniuge veniva tassato anticipatamente considerando ad esempio una rendita vitalizia di venti anni, senza tenere conto del fatto che nessuno può considerare definitiva una separazione: e in caso di riconciliazione non è prevista affatto la restituzione della tassa pagata.

Facciamo, infine, l'esempio di un coniuge che abbia un solo reddito da lavoro dipendente e che, guadagnando trecentomila lire, ne debba dare cento alla moglie. In questo caso egli è soggetto ad una duplice tassazione in quanto alla tassa che regolarmente paga per il reddito si aggiunge quella sugli alimenti alla moglie, la cosiddetta supertassa sui divorzi e sulle separazioni. Vorrei far notare che in questo caso si verifica una disparità di trattamento tra il cittadino che è tenuto al mantenimento in base agli articoli 433 e seguenti del codice civile e il cittadino tenuto al mantenimento di un consanguineo, genitore o fratello che sia, dal momento che sono previsti due diversi tipi di tassazione.

Noi oggi qui ci troviamo ad approvare una norma necessaria di interpretazione autentica in materia di imposta di regi-

stro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale; il problema degli assegni di mantenimento resta comunque aperto e dovrà essere affrontato il più presto possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti per meglio chiarire il valore del provvedimento che stiamo per approvare.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sto qui a ricordare le tormentate vicende che il provvedimento ha subito in sede di Commissione giustizia del Senato, né le difficoltà che il Governo ha incontrato per assecondarne l'approvazione. Sono lieto per il fatto che in questa Commissione, grazie all'apprezzabile relazione dell'onorevole Maria Cocco ed alle precisazioni dei colleghi intervenuti, sia stato possibile dissipare alcuni dubbi che, a mio giudizio senza molto fondamento, erano stati sollevati.

In primo luogo mi pare ormai chiaro che il testo che abbiamo di fronte è un testo di interpretazione autentica che ha, di conseguenza, efficacia *ex tunc* e non *ex nunc*. Ne scaturisce il diritto per chi abbia versato il tributo di ottenerne il rimborso secondo le procedure ordinarie. Il Governo si era anche fatto carico al Senato di proporre l'adozione di norme che permettessero procedure accelerate per questi rimborsi, ma la reazione inaspettata della Commissione giustizia lo ha dissuaso.

In secondo luogo è ormai altrettanto chiaro che le sentenze di divorzio o di separazione personale sono soggette alla sola imposta fissa di registro, non potendosi ipotizzare un doppio tipo di tassazione, fisso e percentuale. D'altra parte siamo di fronte ad una norma che deve considerarsi interpretativa di tutto l'articolo 8 della tariffa, allegato *A*, e quindi non è possibile pensare ad una interpretazione soltanto di una lettera dell'articolo stesso.

Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE Ritengo che non possono esservi dubbi sulla natura interpretativa della norma in esame, anche in rapporto al fatto che la proposta si riferisce all'intero articolo 8 della tariffa, allegato *A*, parte prima, e non ad una sola lettera di quella tabella.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorché portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonché quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera *e*), della tariffa, Allegato *A*, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori DE MARZI ed altri: « Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione del 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4473):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4473, risulta assorbita la proposta di legge Bignardi ed altri n. 4372.

Proposta di legge senatori BOLDRINI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato *A*, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in mate-

ria di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4495):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Fracchia, Lodi Faustini Fustini Adriana, Macchiavelli, Mancinelli, Marocco, Niccolai Cesarino, Pavone, Perdonà, Pumilia, Raffaelli, Rende, Rocelli, Russo Ferdinando, Sanza, Scarlato Vincenzo, Olivi, Sgarlata, Simonacci, Spinelli, Terraroli, Vespignani e Vincenzi.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO